

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

NELLA SEDUTA DELL'8 OTTOBRE 1968

Istituzione di Corti d'onore

ONOREVOLI SENATORI. — Ripetute e giustificate istanze sia del giornalismo sia dell'opinione pubblica indussero il ministro Gonella a presentare al Parlamento, fin dal 1959, un disegno di legge sulle Corti d'onore. Ripresentato successivamente, il provvedimento non poteva essere approvato causa la fine della legislatura.

Le ragioni del disegno di legge — che si ritrasmette alle Camere — sono oggi più che mai valide, gli inconvenienti che si cerca di eliminare sono più che mai sentiti, e lo stesso Ordine nazionale dei giornalisti ha rinnovato le sue insistenze a favore della istituzione delle Corti d'onore della cui opportunità intendiamo ora dare ragione.

La vasta risonanza e la forza di penetrazione capillare, che accompagnano le informazioni e gli apprezzamenti diffusi a mezzo della stampa, fanno emergere la chiara esigenza di porre la persona umana al riparo dalle indiscrete intrusioni nella propria sfera di riserbo e dalle gratuite valutazioni negative delle proprie qualità ed attitudini. Tra i valori essenziali della persona che le pubblicazioni possono mettere a repentaglio fanno spicco quelli inerenti alla sua

reputazione, intesa come stima di cui essa è circondata nella cerchia nella quale vive e come proiezione obiettiva, nella coscienza sociale, delle doti spirituali e materiali che caratterizzano la sua personalità. Si spiega, così, perchè la diffamazione commessa a mezzo della stampa abbia attratto sempre la vigile cura del legislatore, e, più genericamente, poichè egli abbia sempre guardato con particolare attenzione la figura del responsabile di una pubblicazione, in quanto autore o coautore di un cosiddetto reato di opinione, dettando una disciplina idonea alla sua individuazione e capace di reprimere gli abusi della stampa. Adottando la visuale reciproca, e ponendosi perciò a considerare le esigenze del giornalista, bisogna ammettere che il suo compito informativo e formativo della pubblica opinione si presenta spesso arduo e delicato, dovendo temperare, secondo un armonico criterio di difficile realizzazione pratica, l'interesse pubblico alla conoscenza degli episodi salienti della vita quotidiana e l'interesse individuale, di chi sia assunto a protagonista di vicende rimarchevoli nei più disparati settori della politica, dell'arte, dello sport,

della cronaca mondana o giudiziaria, a vedere stendere su tali vicende un velo di riservatezza o l'altro interesse, ancora più rilevante, a non andar soggetto ad offese ingiuste e ad apprezzamenti diffamatori.

Questi interessi privati meritano la più ampia protezione, se si vuole dare un significato pregnante al principio di libertà individuale, che costituisce il fondamento e il presidio di tutte le altre libertà, compresa la libertà di stampa. Ma bisogna evitare il pericolo di scambiare per atto di dignitosa riaffermazione della propria autonomia contro gli attentati della stampa quel che può considerarsi, invece, come manifestazione di una sensibilità esasperata del proprio valore individuale; in altri termini, la reazione del privato, che si concreta sotto forma di querela per la diffamazione commessa a mezzo della stampa, ha la propria giustificazione, in quanto l'offesa vi sia effettivamente stata. Questo rilievo che può apparire fin troppo ovvio, riacquista il proprio significato, se si considera il fenomeno, di non rara verifica pratica, della reazione ingiustificata, tanto perchè nell'apprezzamento pubblicato non si possono scorgere gli elementi costitutivi del pregiudizio alla reputazione, quanto perchè la notizia diffusa corrisponde a verità. La reazione del privato, in questo caso, si può trasformare in un mezzo di intimidazione del giornalista; e la funzione informativa che questi svolge rischia di svilirsi e di svuotarsi dei suoi fermenti più fecondi, se egli si sa continuamente esposto al pericolo di essere trascinato nelle aule giudiziarie, talvolta anche perchè sulla affermazione della responsabilità penale si possa innestare la conseguente richiesta di risarcimento del danno.

In una visione equilibrata e realistica di queste contrastanti posizioni, il presente disegno di legge, senza nulla togliere alla difesa dei valori fondamentali della persona umana e al magistero giornalistico presidiato dal sovrano principio della libertà di pensiero e di stampa, mira a riportare nell'ambito della valutazione e della censura morale la reazione del cittadino, che voglia custodire contro gli ingiusti attacchi portati a mezzo della stampa il proprio geloso patrimonio spirituale.

Questa esigenza di far corrispondere, sotto il profilo della natura, l'azione offensiva e la reazione dell'ordinamento turbato, reintegrando la lesione morale attraverso una censura dell'identica indole, ha notevoli precedenti e trova anche un addentellato positivo nel giurì d'onore, previsto dall'articolo 596 del Codice penale. A sorreggere tale esigenza soccorrono — oltre a quelli già posti in luce — molteplici fattori che vanno dalla maggiore scioltezza e rapidità del procedimento davanti ad un organo privato di censura morale nei confronti del procedimento davanti al giudice penale (che per solito attraversa varie fasi e gradi) al minor clamore e alla più attenuata pubblicità che circondano il primo tipo di procedimento rispetto al secondo.

Il principio ispiratore del presente disegno di legge vuole essere una riaffermazione delle regole del codice etico dei giornalisti, che trova la propria pietra angolare nel senso di vigile e responsabile autodisciplina, cui deve informarsi tutta l'attività giornalistica, pur nell'esercizio dell'inalienabile diritto di libertà dell'informazione. Questo diritto di attingere notizie e di diffonderle si coordina, del resto, al correlativo interesse della collettività ad essere obiettivamente informata, nel rispetto delle esigenze di verità e di imparziale interpretazione dei fatti che interessano la pubblica opinione, senza che la diffusione delle notizie sia fonte di ingiustificati turbamenti della coscienza morale della collettività stessa o solleciti l'esplosione degli istinti malsani.

La corrispondenza del diritto di libertà di informazione col ricordato interesse sociale all'informazione documenta la gravità del compito del giornalista e ne sottolinea l'alto impegno morale. E al rigoroso rispetto di questi canoni di etica professionale intende dare un valido contributo l'istituzione delle Corti d'onore.

La proposta di istituire Corti d'onore, quali organi dello Stato con funzioni di polizia censoria, fu avanzata per la prima volta dal ministro Orlando, con un progetto che, presentato alla Camera il 1° dicembre 1908 e ripresentato il 1° aprile 1909, venne ap-

provato, con modifiche, nel febbraio 1911 dalla Commissione della Camera.

Tale progetto, in relazione al reato di diffamazione, riconosceva a colui che si ritenesse offeso, in via alternativa rispetto alla facoltà di proporre querela, quella di adire la Corte d'onore, sempre che non concorressero fatti costituenti reati perseguibili di ufficio; ed inoltre prevedeva che i portatori di una sfida a duello sottoponessero a tale organo la controversia che aveva provocato la sfida stessa.

La Corte d'onore era istituita in ogni sede di Corte d'appello, era presieduta da un consigliere della Corte ed era composta da due assessori, scelti, uno per ciascuna delle parti, fra dieci nomi proposti dall'altra. La Corte poteva eventualmente costituirsi anche in sede di tribunale ed in tal caso veniva presieduta dal relativo presidente. Il giudizio, che non era pubblico nè era soggetto a particolari norme di procedura, si concludeva con un verdetto di censura dell'offensore, nel caso di accertamento dell'insussistenza del fatto addebitato o, nell'ipotesi di sfida, della mancanza di giustificazione della ragione dell'offesa: col verdetto poteva essere pronunciata la condanna dell'offensore al pagamento di una somma, a titolo di riparazione, salvo il diritto al risarcimento del danno. In caso di accertamento della sussistenza del fatto o della fondatezza della offesa, la censura colpiva l'offeso che poteva anche essere condannato agli eventuali danni. Contro il verdetto era proponibile impugnazione, per il solo motivo di eccesso di potere davanti alla Cassazione penale.

La relazione illustrativa metteva in luce il duplice criterio al quale il progetto era stato ispirato: l'interesse del diffamato a fare infliggere una solenne censura morale all'offensore, piuttosto che una sanzione di carattere penale, la prima essendo più idonea a difendere e a ribadire la propria onorabilità; l'esigenza di frenare il costume, molto diffuso, del ricorso al duello.

La Commissione della Camera, come si è accennato, emendò il progetto ministeriale,

ammettendo, tra l'altro, la facoltà di far ricorso alla Corte d'onore, oltre che per la diffamazione, anche per qualsiasi fatto ritenuto lesivo dell'onore, della reputazione o del decoro e rendendo obbligatoria per la parte convenuta l'accettazione del giudizio della Corte.

Al progetto così emendato si ispirò nelle sue linee fondamentali il disegno di legge ministeriale del 1915, il quale stabiliva che, qualora l'offensore non fosse comparso senza un giustificato motivo, la Corte potesse decidere in sua assenza.

Nella relazione a quest'ultimo disegno di legge — che non giunse ad ottenere l'approvazione — accennandosi al carattere quasi arbitrale della Corte d'onore, la si qualificava come una magistratura speciale, la quale, peraltro, non avrebbe costituito una vana moltiplicazione, ma una integrazione degli organi giurisdizionali per proteggere una categoria di diritti, cui si attaglia una particolare forma di tutela.

L'indagine circa la natura giuridica delle Corti d'onore, che il presente disegno di legge mira ad istituire, è ora imposta dal divieto, costituzionalmente garantito (articolo 102 della Costituzione) di istituire giudici speciali.

Va subito precisato, al riguardo, che ogni dubbio sulla legittimità costituzionale dell'organo, configurato dal disegno di legge, è chiaramente fugato dal ricorso agli elementi sintomatici, che si possono ricavare dalla sua costituzione e dalla sua struttura, dai suoi poteri in relazione al singolo caso sottoposto al suo vaglio, dalla natura delle sanzioni che può irrogare, dalla efficacia propria delle sue pronunzie. La valorizzazione di questi elementi, infatti, consente di escludere che nelle attività delle Corti d'onore si possa scorgere l'esercizio di una giurisdizione speciale.

Innanzitutto, escluso che, sotto il profilo soggettivo, si tratti di un organo inserito nel quadro del potere giudiziario, la sua stessa composizione esclude qualsiasi diretto collegamento con la pubblica amministrazione, sicchè non può dirsi che esso ne

costituisca una particolare articolazione per lo svolgimento di una funzione (anomala) di decisione.

Ma la Corte d'onore non può essere classificata come organo di giurisdizione speciale per il rilievo che l'investitura della Corte stessa procede da un atto volontario delle parti.

Nè in contrario si può invocare l'alternatività tra giurisdizione penale ordinaria e Corte d'onore, in quanto l'accordo per il deferimento a questa della vertenza insorta tra le parti importa rinuncia e remissione della querela, e, dunque, improcedibilità dell'azione penale, in ordine al medesimo fatto, davanti all'autorità ordinaria.

Un ulteriore argomento a favore della esclusione nella Corte d'onore del carattere di giudice speciale si ricava dalla considerazione della natura della sanzione che essa irroga: il suo giudizio, invero, sbocca in una sanzione morale, che si risolve in una riprovazione del comportamento tenuto dal censurato e che non presenta, perciò, nessuno dei caratteri propri delle pene che l'ordinario giudice penale può irrogare.

La decisione con la quale si conclude il procedimento davanti alla Corte d'onore ha carattere spiccatamente morale: e seppure ad essa viene data pubblicità, si tratta di un mezzo inteso a riparare, sul piano etico, la offesa patita, restaurando, nella considerazione della pubblica opinione, la reputazione di colui che è stato ingiustamente offeso ovvero riprovando l'ingiustificata iniziativa di colui che si pretendeva offeso.

Ma l'argomento principe per affermare che con l'istituzione di tale Corte non si dà vita ad un giudice speciale e rimane, perciò, salvo il principio dell'unità della giurisdizione predicato dall'articolo 102 della Carta costituzionale, viene offerto dall'efficacia del deferimento della vertenza alla Corte d'onore in rapporto al giudizio civile di risarcimento del danno: una volta stabilito che il deferimento importa anche l'estinzione del diritto al risarcimento dei danni derivati dalla pubblicazione (articolo 5), concludendosi ogni aspettativa dell'interessato nei limiti della irrogazione della censura morale, vi è una indiscutibile ragione per escludere

il carattere giurisdizionale in senso tecnico dell'attività espletata dalla Corte. La predetta inammissibilità, invero, comporta il disconoscimento alla decisione, emessa dalla Corte d'onore, di quella efficacia di giudizio, ai fini del giudizio civile di risarcimento, che è particolare della sentenza penale di condanna.

In conclusione, mancando la giurisdizione, *a fortiori* non vi può essere posto per qualificare la Corte d'onore come giudice speciale; e la costituzione di quest'organo, cui viene volontariamente affidato il componimento delle vertenze, che sorgano nell'esercizio della attività di informazione della pubblica opinione, mediante l'irrogazione di sanzioni rilevanti non sul terreno della esecuzione coattiva, ma sul piano del costume sociale, rende evidente che non trattasi di un organo giurisdizionale, bensì di un organo particolare con una specifica funzione di censura morale.

Passando ad una sintetica illustrazione delle singole norme del disegno di legge, si rileva che l'articolo 1 identifica il soggetto che può rivolgersi alla Corte d'onore per chiedere la riparazione dell'offesa patita per effetto della pubblicazione di notizie, di articoli o di apprezzamenti. Tale facoltà non può sussistere, allorchè, assieme ai fatti ritenuti offensivi della reputazione, ne concorrono altri costituenti reati perseguibili d'ufficio, in quanto la facoltà di deferimento alla Corte d'onore — prevista di regola come alternativa rispetto a quella di proporre la querela — ha il suo presupposto necessario nella subordinazione dell'inizio dell'azione penale all'iniziativa della parte offesa.

Tuttavia tale facoltà può essere esercitata non solo prima della scadenza del termine fissato per proporre querela, ma anche se la querela è stata proposta, purchè non sia stata pronunciata sentenza in primo grado (articolo 2). L'esercizio della facoltà di deferimento si estrinseca attraverso la comunicazione al Consiglio dell'Ordine dei giornalisti del luogo di residenza di colui che si ritiene offeso, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, contenente la designa-

zione del proprio rappresentante, scelto tra gli avvocati iscritti nell'albo professionale della Corte d'appello.

In mancanza di espressa limitazione al solo autore, l'accertamento, se si tratta di pubblicazione periodica, va esteso nei confronti del direttore o vice-direttore responsabile.

Lo stesso articolo 2 riguarda l'identificazione — secondo i criteri stabiliti dall'articolo 57 del Codice penale nel testo modificato dalla legge 4 marzo 1958, n. 127 — del soggetto, cui spetta di aderire alla richiesta dell'offeso, il mezzo di notifica dell'adesione, la nomina del rappresentante dell'offensore in seno alla Corte d'onore, da scegliersi in un elenco di dieci nomi, comunicati, all'inizio di ogni anno, dal Consiglio dell'Ordine dei giornalisti al presidente della Corte di appello.

Poichè il giudizio della Corte d'onore — che deve essere presieduta da un magistrato di appello — ha la propria base in un accordo per il deferimento alla stessa Corte, raggiunto dalle due parti in controversia, in mancanza dell'adesione dell'offensore all'invito dell'offeso, rimane privo di effetti l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 1, cosicchè, ove sia stata tempestivamente proposta querela, può regolarmente svolgersi il giudizio davanti al giudice penale. Solo l'accettazione dell'invito, infatti, in quanto sia seguita dall'effettiva costituzione della Corte, determina la rinuncia alla facoltà di proporre querela e rimessione della stessa, se già proposta, ed estingue ogni diritto al risarcimento del danno (articolo 5).

In vista di tali conseguenze, rilevanti anche sul piano patrimoniale, l'articolo 3 stabilisce che la facoltà di ricorrere alla Corte e quella di aderire alla richiesta sono esercitate dal genitore o dal tutore, in rappresentanza del minore non emancipato o dell'interdetto, mentre se l'offeso o l'offensore è un minore emancipato o un inabilitato, poichè la rinuncia configura un atto di straordinaria amministrazione, è richiesta l'assistenza del curatore. Se l'offeso o l'offensore muoia prima della decisione, gli

eredi possono chiedere la prosecuzione del procedimento (articolo 13): sicchè, se tale richiesta manca, il procedimento stesso si estingue.

Ai poteri istruttori della Corte è dedicato l'articolo 6, il quale stabilisce anche che il testimone che ingiustificatamente omette di comparire nel luogo, giorno e ora fissati può essere condannato dal Presidente della Corte d'appello al pagamento di una somma da lire cinquemila a lire cinquantamila a favore della Cassa delle ammende. Tutte queste norme sono modellate su quelle riguardanti il giurì d'onore, dettate dal regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, contenente disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale.

Qualora per l'espletamento dell'incarico la Corte abbia necessità di mezzi finanziari, questi sono anticipati, in pari misura, dalle parti, secondo il provvedimento del Presidente (articolo 6).

L'articolo 8 fissa il termine per la pronuncia della decisione; l'inosservanza di esso può portare alla responsabilità civile, di cui fa parola il successivo articolo 9.

La disciplina della decisione, nelle due ipotesi (di ingiustizia dell'offesa o di insussistenza del fatto addebitato e, rispettivamente, di insussistenza dell'offesa o di prova del fatto addebitato), è dettata dall'articolo 10, che stabilisce anche le norme di pubblicità della decisione stessa per la sola ipotesi che essa contenga la censura dell'offensore.

La decisione è immodificabile, non essendo suscettibile di alcun mezzo di gravame (articolo 11), al fine di evitare che la censura possa essere rimessa in discussione e perdere, così, la propria forza riparatrice.

L'articolo 12 regola l'incidenza definitiva dell'onere delle spese, stabilendo, altresì, che la determinazione della misura del compenso e delle somme da rimborsare è di competenza del Presidente della Corte di appello, che emana un provvedimento costituente titolo esecutivo. Quest'ultima norma e quella relativa alla condanna del testimone non comparso mirano a ribadire

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la natura di organo non giurisdizionale della Corte d'onore.

Infine l'articolo 14 detta una norma transitoria, ammettendo il ricorso alla Corte di onore per le diffamazioni commesse col mezzo della stampa prima dell'entrata in vigore della legge, anche se sia intervenuta sentenza di primo grado, purchè non passata in cosa giudicata.

Occorre appena aggiungere, per chiarire il coordinamento tra la normativa proposta e la disciplina del giurì d'onore, che questo ultimo istituto rimane sempre applicabile, secondo l'articolo 596 del Codice penale e gli articoli 9 e seguenti delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura penale, al di fuori della materia delle offese commesse a mezzo della stampa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Chiunque si ritenga offeso nella reputazione da notizie, articoli o apprezzamenti apparsi su di una pubblicazione periodica o non periodica, anche se clandestina, può chiederne riparazione alla Corte d'onore.

La facoltà di cui al comma precedente non può essere esercitata, se assieme ai fatti ritenuti offensivi della reputazione ne ricorrono altri costituenti reati perseguibili di ufficio.

Art. 2.

Chi intenda deferire alla Corte d'onore l'accertamento sulla ingiustizia dell'offesa o sulla insussistenza del fatto addebitato deve, nel termine per proporre querela o, se questa è stata già proposta, prima che sia pronunciata sentenza in primo grado, darne comunicazione al Consiglio dell'Ordine dei giornalisti del luogo di sua residenza, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, contenente la designazione del proprio rappresentante scelto a norma dell'articolo 4. Se trattasi di pubblicazione periodica, ove l'offeso non abbia limitato l'accertamento al solo autore, esso deve estendersi anche nei confronti del direttore o del vice-direttore responsabile.

Il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti deve immediatamente identificare l'autore dello scritto ritenuto offensivo, e se trattasi di stampa non periodica l'editore, ove l'autore sia ignoto o non imputabile, ovvero lo stampatore, ove l'editore sia ignoto o non imputabile, e dargli comunicazione dell'atto notificato. L'autore e il direttore o vice-direttore responsabile, nel caso di stampa periodica, o l'autore, l'editore o stampatore, nel caso di stampa non periodica, se intendono aderire alla richiesta dell'offeso, nel termine di giorni quindici dalla data della comunicazione devono notificare all'offeso stesso la propria adesione e designare il proprio rappresentante, scegliendolo nel-

l'elenco di cui all'articolo 4. Se trattasi di stampa periodica, l'autore e il direttore o vice-direttore scelgono d'accordo un unico rappresentante.

Ove non sia prestata l'adesione all'invito nel termine di cui al comma precedente, questo rimane senza effetto.

Art. 3.

Se l'offeso o l'offensore è minore non emancipato o interdetto, la facoltà di ricorrere alla Corte d'onore e quella di aderire alla richiesta di cui all'articolo 2 sono esercitate dal genitore o tutore. Se trattasi di minore emancipato o di inabilitato, per l'esercizio di tale facoltà è necessaria l'assistenza del curatore.

Se manca la persona a cui spetta la rappresentanza o l'assistenza ovvero vi è conflitto di interessi con il rappresentato o assistito, si fa luogo alla nomina di un curatore speciale a norma degli articoli 78 e seguenti del Codice di procedura civile.

Art. 4.

La Corte d'onore è composta da un rappresentante della persona offesa scelto tra gli avvocati iscritti nell'albo professionale della Corte d'appello del luogo di residenza dell'offeso, e da un rappresentante dell'autore o del direttore o vice-direttore responsabile, dell'editore o dello stampatore scelto in un elenco di dieci nomi che il Consiglio dell'Ordine dei giornalisti, nei primi quindici giorni di ogni anno, deve comunicare al presidente della Corte d'appello. Non sono rappresentabili i nomi dei giornalisti compresi nell'elenco dell'anno precedente.

La Corte d'onore è presieduta da un magistrato di Corte di appello designato, di volta in volta, dal presidente della Corte di appello su ricorso dei rappresentanti delle parti o di uno soltanto di essi.

Il presidente della Corte d'onore chiama una persona di sua fiducia ad assumere le funzioni di segretario.

Art. 5.

L'accordo delle parti per deferire l'accertamento alla Corte d'onore, quando sia seguito dall'accettazione dell'incarico fatta per iscritto dai componenti della stessa Corte, importa tacita rinuncia alla facoltà di proporre querela o remissione di essa, se già proposta, ed estingue ogni diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla pubblicazione.

L'accordo stesso importa, anche per le parti, l'accettazione delle facoltà e dei poteri attribuiti alla Corte d'onore dalla presente legge.

Art. 6.

Le sedute della Corte d'onore non sono pubbliche.

I componenti della Corte sono obbligati al segreto per tutti gli atti da essi compiuti, salvo che per la decisione.

È vietata la pubblicazione, in tutto o in parte, anche per riassunto o a guisa di informazioni, degli atti e documenti concernenti il procedimento, fatta eccezione per la decisione.

La Corte quando lo ritiene necessario può, anche di sua iniziativa, sentire testimoni, chiedere documenti o informazioni alle pubbliche Amministrazioni, le quali hanno l'obbligo di fornirli, salvo che vi ostino gravi ragioni di servizio, e procedere ad altri accertamenti.

Il testimone che omette senza legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, può essere condannato al pagamento di una somma da lire cinquemila a lire cinquantamila a favore della Cassa delle ammende. La condanna è pronunciata dal presidente della Corte d'appello, sentito il trasgressore. Alla esecuzione di essa provvede il cancelliere della Corte d'appello, osservate le disposizioni dell'articolo 627 del Codice di procedura penale.

Art. 7.

Il presidente della Corte d'onore, ove occorra, può determinare la somma necessa-

ria per l'espletamento delle indagini che deve essere, in pari misura, anticipata dalle parti mediante deposito da eseguirsi secondo le modalità stabilite dallo stesso presidente.

Art. 8.

La Corte d'onore deve pronunciare la decisione nel termine di sessanta giorni a decorrere da quello dell'accettazione dell'incarico.

Se uno dei componenti della Corte d'onore viene a mancare per morte, malattia od altro grave impedimento, il decorso del termine di cui al comma precedente è sospeso fino alla sostituzione da effettuarsi con le modalità indicate nell'articolo 4.

Il presidente della Corte d'appello, su richiesta del presidente della Corte d'onore, può prorogare di sessanta giorni il termine previsto nel primo comma, qualora ricorrano giustificati motivi.

Art. 9.

I componenti della Corte e il segretario che violano gli obblighi stabiliti dai precedenti articoli 6 e 8 sono responsabili degli eventuali danni.

Art. 10.

La Corte con la decisione deve, se l'offesa risulta ingiusta o il fatto addebitato insussistente, dichiararlo espressamente e censurare l'operato dell'autore e direttore o vicedirettore responsabile o dell'editore o stampatore.

Se l'offesa risulta, invece, insussistente o il fatto addebitato provato, deve, dato atto di ciò, dichiarare che non vi è luogo a censura per la pubblicazione.

La Corte dispone che la decisione sia, entro un congruo termine, pubblicata, a spese della parte censurata, nello stesso giornale sul quale comparve la notizia, l'articolo o l'apprezzamento ritenuto lesivo della reputazione. Può disporre anche gli altri mezzi di pubblicazione sempre a spese della parte censurata.

Se la parte censurata non provvede alla pubblicazione nel termine prescritto, vi può provvedere l'altra parte con diritto al rimborso della spesa sostenuta. Si applica il secondo comma dell'articolo 12.

Art. 11.

Contro la decisione della Corte d'onore non sono ammesse istanze di revisione.

Art. 12.

La parte censurata deve pagare ai componenti della Corte e al segretario un compenso, se ne abbiano fatto richiesta all'atto dell'accettazione dell'incarico. Se con la decisione si dichiara che non vi è luogo a censura per la pubblicazione, il compenso è dovuto dall'istante. La parte censurata o l'istante deve inoltre rimborsare all'altra parte le somme versate a norma dell'articolo 7.

Alla determinazione della misura del compenso e delle somme da rimborsare provvede il presidente della Corte d'appello con provvedimento che costituisce titolo esecutivo.

Art. 13.

Se l'offeso o l'offensore muoia prima che intervenga la decisione, gli eredi possono chiedere che il procedimento davanti alla Corte d'onore prosegua.

Art. 14.

Per le diffamazioni commesse col mezzo della stampa prima dell'entrata in vigore della presente legge può adirsi la Corte di onore anche se sia intervenuta sentenza in primo grado, purchè non passata in cosa giudicata.

Art. 15.

Per la prima applicazione della presente legge, l'elenco previsto nel primo comma dell'articolo 4 deve essere formato dal Consiglio dell'Ordine dei giornalisti entro un mese dalla pubblicazione della legge stessa.